ATO 2
NAPOLI - VOLTURNO

DELIBERAZIONE N 29 DEL 14 SETTEMBRE 2016

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI ATTI CONVENZIONALI INTERCORRENTI TRA LA SOCIETÀ ACQUEDOTTI SCPA E I COMUNI DI ACERRA, MELITO DI NAPOLI, GRUMO NEVANO, QUALIANO E CASANDRINO IN PROVINCIA DI NAPOLI E ORTA DI ATELLA IN PROVINCIA DI CASERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, AI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE-TIPO APPROVATA DALL'AEEGSI CON DELIBERAZIONE N. 656/2015/R/IDR – APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno 2016 il giorno **14** del mese di **settembre** il Commissario Straordinario, ing. Giuseppe Bruno, con i poteri conferiti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 813 del 27.12.2012, dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 13 del 21 gennaio 2013 e dall'art. 21 comma 9 della L.R. della Campania n. 15/2015;

- PREMESSO CHE:

1. con delibera di Giunta 27 dicembre 2012, n. 813, la Regione Campania - nelle more dell'individuazione del nuovo Soggetto cui assegnare le competenze attribuite dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alle Autorità d'Ambito istituite con legge regionale n. 14/1997 e soppresse ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies legge 26 marzo 2010, n. 42 – ha stabilito di affidare a Commissari Straordinari, individuati nei Presidenti del Consiglio di Amministrazione in carica, l'ordinaria amministrazione e le procedure di liquidazione di ciascuna delle predette Autorità d'Ambito;
2. la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, all'art. 1, comma 137 ha disposto che "*I Commissari nominati per la liquidazione delle autorità d'ambito, ..., esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006*" e cioè, giusta quanto precisato con nota regionale n. 483980 del 4/7/2013, "*... per un periodo non superiore a sei mesi dall'approvazione della normativa regionale di riassetto del SII ...*";
3. con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 13/2013, l'ing. Giuseppe Bruno è stato nominato, ai sensi della DGR 813/2012, quale Commissario dell'Ente d'Ambito Napoli Voltruno;
4. la legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15 denominata "*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano*" prevede all'art. 21 comma 9 "*I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali*";
5. il procedimento di costituzione degli organi dell'EIC non si è ancora concluso e, pertanto, il Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Napoli Volturno è competente ad esercitare le funzioni contemplate dall'art. 21 della legge regionale n. 15/2015;

Premesso, inoltre, che

- l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, con deliberazione n. 6565/2015/R/IDR del 23/12/2015, adottata nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 151 del d.lgs. 152/06, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. e), del cd. Decreto Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014), ha approvato lo schema di convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato, precisando che:

a) *"relativamente ai Comuni e ai segmenti del servizio ove sono operanti gestori, diversi dal gestore d'ambito, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, si applicano le previsioni della convenzione tipo in quanto compatibili"*;

b) *"sino al subentro del gestore d'ambito, i gestori conformi alla normativa pro tempore vigente concorrono alla definizione ed attuazione degli obiettivi previsti dalla pertinente programmazione locale, relativamente ai rispettivi territori e segmenti d'operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell'Ente di governo dell'ambito, che promuove e assicura la massima cooperazione tra gestore d'ambito e gestori conformi esistenti, e che l'Ente di governo dell'ambito adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria anche per i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cesato ex lege"*.;

c) *"le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento"*;

DATO ATTO CHE

- che, in assenza del gestore unico dell'ATO n. 2 Napoli Volturno di cui alla L.R. n. 14/1997 (oggi corrispondente agli ambiti distrettuali "Napoli" e "Terra di Lavoro" istituiti con L.R. n. 15/2015) al fine di assicurare la corretta attuazione della richiamata deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015, nonché della deliberazione AEEGSI n.664/2015/R/IDR del 28/12/2015, recante, quest'ultima, il metodo tariffario idrico per il periodo regolatorio 2016-2019 (cd. MTI-2), questa Gestione Commissariale, con comunicazione prot. n. 836 del 28.07.2016, ha avviato il procedimento di adeguamento degli atti convenzionali intercorrenti tra la società Acquedotti Scpa e i Comuni di Acerra, Melito di Napoli, Grumo Nevano, Qualiano e Casandrino in Provincia di Napoli, nonché Orta di Atella in Provincia di Caserta per la gestione del servizio di acquedotto in detti Comuni, alla convenzione-tipo approvata dall'AEEGSI per quanto compatibile;
- la comunicazione di avvio del procedimento prot. n 836 del 28.07.2016, è stata ritualmente trasmessa a tutti i Comuni interessati e al gestore Società Acquedotti Scpa, ai fini del valido esercizio delle garanzie partecipative in loro titolarità;
- nell'ambito del riferito procedimento, questa Amministrazione ha predisposto l'allegato schema di atto di sottomissione, quale strumento in grado di assicurare l'adeguamento degli atti convenzionali intercorrenti tra i suddetti Comuni e la Società Acquedotti Scpa alla convenzione tipo approvata dall'AEEGSI per quanto compatibile;
- in particolare, lo schema di atto di sottomissione in questione è stato elaborato in modo da recepire quanto disposto dalla convenzione tipo approvata dall'AEEGSI, in merito al concorso del Gestore nell'attuazione del Piano d'Ambito, agli strumenti attraverso i quali garantire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché agli ulteriori obblighi gravanti sul gestore ritenuti non incompatibili con la convenzione in essere;
- tale schema di atto di sottomissione è stato sottoposto all'esame del gestore Società Acquedotti Scpa che, all'esito della riunione del 3 agosto 2016 , ha espressamente dichiarato a verbale di condividerne i contenuti;

RITENUTO CHE

- che ai fini della conclusione del procedimento avviato con comunicazione prot. n.836 del 28.07.2016, è necessario procedere all'approvazione dell'allegato schema di atto di sottomissione ed alla sua comunicazione alla società Acquedotti Scpa per la relativa sottoscrizione;
- l'atto di sottomissione approvato con il presente provvedimento, una volta sottoscritto dal gestore, debba essere tempestivamente trasmesso all'AEEGSI, ad integrazione degli atti approvati con deliberazione commissariale n 27 del 04.08.2016, in ossequio alle previsioni di cui alle deliberazioni n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015 e n.664/2015/R/IDR del 28/12/2015 della medesima Autorità;

Tutto ciò premesso

Attesa la relazione del Direttore attestante la regolarità del procedimento seguito

DELIBERA

- di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, quale integrazione degli atti convenzionali intercorrenti tra la società Acquedotti Scpa e i Comuni di Acerra, Casandrino, Grumo Nevano, Melito di Napoli e Qualiano in Provincia di Napoli nonché Orta di Atella in Provincia di Caserta per la gestione del servizio di acquedotto nei Comuni medesimi, ai fini del loro adeguamento alla convenzione-tipo approvata dall'AEEGSI con deliberazione n. 656/2015/R/Idr del23.12.2015, per quanto compatibile;
- che l' atto di sottomissione così approvato sia comunicato alla società Acquedotti Scpa per la relativa sottoscrizione da parte del legale rappresentante p.t, con spese a carico della medesima.;
- che una volta sottoscritto dal Gestore, l'atto di sottomissione sia tempestivamente inviato all'AEEGSI, ad integrazione degli atti approvati con deliberazione commissariale n 27 del 04.08.2016, già trasmessi alla medesima Autorità nell'ambito del procedimento di aggiornamento tariffario disciplinato dal cd. MTI-2 di cui alla deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015
- che il presente provvedimento sia tempestivamente trasmesso alla società Acquedotti Scpa e ai Comuni suddetti;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale di Questa Amministrazione.

Il Commissario Straordinario
Ing. Giuseppe Bruno

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Ai sensi dell'art.49 del T.U. degli Enti Locali
D.lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

Il Direttore
dott. Ugo Bruni
.....

Il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto

Napoli,_____

Il Direttore
dott. Ugo Bruni
.....

Ambito Territoriale Ottimale 2 **Napoli - Volturno**
Via Cesario Console, 3 - 80132 Napoli - Telefono 081 240 00 45 Fax 081 764 92 19
e-mail: info@ato2campania.it

ATTO DI SOTTOMISSIONE

La società Acquedotti S.c.p.a., con sede in Orta di Atella, alla Via Garibaldi n. 77, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede legale della società Arch. Pasquale Di Genanro

premesso che

- l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, con deliberazione n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015, adottata nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 151 del d.lgs. 152/06, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. e), del cd. Decreto Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014), ha approvato lo schema di convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato, precisando che:

a) "*relativamente ai Comuni e ai segmenti del servizio ove sono operanti gestori, diversi dal gestore d'ambito, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, si applicano le previsioni della convenzione tipo in quanto compatibili*";

b) "*sino al subentro del gestore d'ambito, i gestori conformi alla normativa pro tempore vigente concorrono alla definizione ed attuazione degli obiettivi previsti dalla pertinente programmazione locale, relativamente ai rispettivi territori e segmenti d'operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell'Ente di governo dell'ambito, che promuove e assicura la massima cooperazione tra gestore d'ambito e gestori conformi esistenti, e che l'Ente di governo dell'ambito adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria anche per i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege*".;

c) "*le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento*";

- in assenza del gestore unico dell'ATO n. 2 Napoli Volturno di cui alla L.R. n. 14/1997 (oggi corrispondente agli ambiti distrettuali "Napoli" e "Terra di Lavoro" istituiti con L.R. n. 15/2015), la società Acquedotti S.c.p.a (d'ora in avanti denominata anche "GESTORE") gestisce il servizio di distribuzione idrica e fognaria nel territorio dei Comuni di Orta di Atella (CE) in virtù della Convenzione Rep. 225 del 14/09/2001, Melito di Napoli (NA) in virtù della Convenzione Rep. 325 del 30/04/2003, Acerra (NA) in virtù della Convenzione Rep. 7990 del 14/12/2005, Qualiano (NA) in virtù della Convenzione Rep. 1540 del 29/12/2006, Grumo Nevano (NA) in virtù della Convenzione Rep. 761 del 18/07/2007, Casandrino (NA), in virtù della Convenzione Rep. 505 del 29/11/2012, stipulate tra i medesimi enti locali ed il "GESTORE";

- al fine di assicurare la corretta attuazione della richiamata deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015, nonché della deliberazione AEEGSI n.664/2015/R/IDR del 28/12/2015, recante, quest'ultima, il metodo tariffario idrico per il periodo regolatorio 2016-2019 (cd. MTI-2), il Commissario dell'Ente d'Ambito Napoli Volturno, a tanto legittimato in virtù dell'art. 21, comma 9 della L.R. della Campania n. 15/2015, con propria deliberazione n. __ del____, adottata all'esito di apposita procedura

partecipata con tutti i soggetti controinteressati, ha approvato lo schema di atto di sottomissione, che il Gestore è tenuto a sottoscrivere quale integrazione degli atti convenzionali in precedenza richiamati, per il recepimento delle disposizioni della convenzione-tipo approvata dall'Autorità di regolazione del S.I.I., ritenute non incompatibili con le convenzioni originariamente sottoscritte tra il GESTORE ed i comuni affidanti;

- in particolare, con lo schema di atto di sottomissione approvato dal Commissario vengono disciplinati, in conformità alle previsioni dettate dall'AEEGSI, le modalità attraverso le quali assicurare il concorso del Gestore, per quanto di competenza, nella realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione locale del servizio idrico integrato.

RITENUTO

- di dover sottoscrivere il presente atto predisposto in conformità allo schema approvato dal Commissario dell'Ente d'Ambito Napoli Volturno con la predetta deliberazione n.__ del___;

tanto premesso e ritenuto, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiara di accettare quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

1) Il Gestore si impegna, con il presente atto, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio in sua titolarità, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente e della programmazione del servizio adottata dall'Ente di Governo dell'Ambito.

2) Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente atto, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Ente di Governo dell'Ambito in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza degli obblighi assunti con il presente atto.

ART. 2 - Regime giuridico per la gestione del servizio

Il Gestore provvede alla gestione del servizio di distribuzione idrica e fognaria in regime di *società mista a prevalente capitale pubblico,* in virtù delle convenzioni richiamate in premessa, nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione e la procedura seguita per il relativo affidamento.

ART. 3 Perimetro delle attività affidate

Il Gestore provvede ad assicurare la gestione del servizio di distribuzione idrica e fognaria , all'interno del perimetro dei seguenti Comuni di Orta di Atella (CE), Melito di Napoli (NA), Acerra (NA), Qualiano (NA), Grumo Nevano (NA), Casandrino (NA).

ART. 4 Concorso del Gestore nell'attuazione del Piano d'Ambito

Il Gestore si impegna a concorrere alla definizione ed attuazione degli obiettivi previsti dal Piano d'Ambito pro tempore vigente, relativamente al rispettivo territorio e limitatamente ai segmenti d'operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell'Ente di governo dell'ambito che adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria in modo che sia garantito il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio.

ART. 5 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Il Gestore concorre, nei limiti delle sue responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria definita dall'AEEGSI e a quanto precisato nel presente atto.

Art. 6 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1) Qualora si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, il Gestore si impegna a presentare tempestivamente all'EGA istanza di riequilibrio.

2) L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.



3) E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 7 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1) Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina normativa e regolatoria di settore, secondo le valutazione dell'Ente di Governo dell'Ambito;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dall'Ente di Governo dell'Ambito

2) Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

ART. 8 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1) L'istanza di riequilibrio di cui al precedente art. 6 sarà definita con provvedimento dell'Ente di Governo dell'Ambito contenente la proposta rivolta all'AEEGSI di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità riportato all'art. 7. Laddove nessuna delle medesime misure sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Ente di Governo dell'Ambito previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2) L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3) L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

ART.9 - Ulteriori obblighi del Gestore

1 Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dal presente atto;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi definito dall'Ente di Governo dell'Ambito;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;

f) trasmettere all'Ente di Governo dell'Ambito le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio gestito, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente di Governo dell'Ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all'Ente di Governo dell'Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
i) consegnare all'Ente di Governo dell'Ambito, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalle convenzioni originariamente sottoscritte con i comuni affidanti, nonché dal presente atto;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione ricompreso nel Piano d'Ambito;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dal presente atto.

ART. 10 – Penali

1) L'Ente di Governo dell'Ambito, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, applicherà, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.



2) L'Ente di Governo dell'Ambito comunicherà all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

ART. 11 Sanzioni

L'Ente di Governo dell'Ambito segnalerà all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

ART. 12 Modalità di aggiornamento del presente atto

Il Gestore si impegna ad aggiornare il testo del presente atto di sottomissione ove necessario a renderlo conforme alla regolazione di settore definita dall'AEEGSI ed alla programmazione locale definita dall'Ente di Governo dell'Ambito.

ART. 13 Assicurazioni

Il Gestore si impegna a mantenere attive le polizze assicurative per:
a) Responsabilità Civile verso Terzi e protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, già previste dagli originali atti che regolano il rapporto concessorio per i massimali di ivi stabiliti.

Luogo e data_____

Per la società_____

Il Legale rapp.te p.t.